



LE REGOLE PER I DIVORZIATI

Nessuno deve sentirsi scomunicato

Così scrive Papa Francesco nell'*Amoris laetitia*, che affronta la questione dei risposati senza porre divieti: dalla comunione al ruolo di padrini. Fino agli Anni 80, invece...

di **Maria Giuseppina Buonanno**

La rivoluzione è arrivata con l'esortazione apostolica *Amoris laetitia* di Papa Francesco, nel 2016. Il documento è dedicato all'amore nella famiglia e contiene l'apertura alla possibilità della comunione ai divorziati risposati. Qui Jorge Mario Bergoglio sottolinea l'importanza e la bellezza della famiglia basata sul matrimonio indissolubile tra uomo e donna, ma guarda anche alle fragilità che vivono alcune persone, come i divorziati

risposati. L'esortazione, che raccoglie i risultati dei due Sinodi sulla famiglia svoltisi nel 2014 e nel 2015, dà indicazioni generali senza delineare regole e vietare. E questo, per alcuni, può essere fonte di confusione.

Facciamo qualche esempio. Nel 1979, in un documento elaborato dalla Commissione episcopale per la famiglia, si elencavano i divieti. Come questi: «I divorziati risposati non possono svolgere nella comunità ecclesiale quei

BERGOGLIO, L'AMORE

E BENEDETTO XVI


A destra, la copertina dell'esortazione apostolica di Papa Francesco *Amoris laetitia*, del 2016. Nella pagina accanto, Benedetto XVI, che oggi ha 93 anni, dà la comunione ai fedeli a Friburgo, in Germania, durante la celebrazione di una messa, nel settembre 2011.

servizi che esigono una pienezza di testimonianza cristiana, come sono i servizi liturgici e in particolare quello di lettore, il ministero di catechista, l'ufficio di padrino per i sacramenti». Oggi l'orientamento è quello di guardare alla persona. E nell'*Amoris laetitia* si indica anche la strada per farlo. «Se si tiene conto dell'innunerevole varietà di situazioni concrete, è comprensibile che non ci si dovesse aspettare dal Sinodo o da questa esortazione una nuova normativa generale di tipo canonico, applicabile a tutti i casi. È possibile soltanto un nuovo incoraggiamento a un responsabile discernimento personale e pastorale dei casi particolari».

TRA CATECHISTI E INSEGNANTI DI RELIGIONE

Secondo questa volontà di evitare norme rigide, Papa Francesco scrive che «i battezzati che sono divorziati e risposati civilmente devono essere più integrati nelle comunità cristiane nei diversi modi possibili, evitando ogni occasione di scandalo... La loro partecipazione può esprimersi in diversi servizi ecclesiali: occorre perciò discernere quali delle diverse forme di esclusione attualmente praticate in ambito liturgico, pastorale, educativo e istituzionale possano essere superate. Essi non solo non devono sentirsi scomunicati, ma possono vivere e maturare come membra vive della Chiesa, sentendola come una madre che li accoglie sempre...».

E allora le singole diocesi si organizzano e individuano percorsi specifici. In quella di Bergamo, per esempio, è stato elaborato un documento intitolato *Criteri e modalità di accompagnamento pastorale delle persone in nuova unione*. Contiene riflessioni e dà indicazioni precise. Si considera così la necessità di «valutare di situazione in situazione, l'assegnazione degli incarichi ecclesiali (padrino/madrina, lettore, catechista e membro del consiglio pastorale)



sempre all'interno di un discernimento e integrazione nella comunità, secondo la testimonianza umana e cristiana che queste persone possono offrire». In questa diocesi, il vescovo indica di mantenere l'esclusione dall'incarico di ministro straordinario della Comunione e da quello di insegnante di religione.

L'Amoris laetitia prospetta quindi orientamenti, non divieti. E di strada ne è stata fatta se si pensa che per il vecchio Codice di diritto canonico del 1917, rimasto in vigore fino alla promulgazione del nuovo, nel 1983, durante il pontificato di Giovanni Paolo II, i divorziati cattolici che si erano risposati civilmente erano considera-

ti «*ipso facto infames*» e «*publice indigni*». Il nuovo codice, non usa più i toni duri del precedente, ma conferma che coloro i quali «perseverano ostinatamente in peccato grave manifesto» non possono accostarsi all'eucarestia. La questione della partecipazione ecclesiale delle persone divorziate, e in particolare quella della comunione ai divorziati risposati, è stata posta fin da 1973, quindi pochi anni dopo la promulgazione della legge sul divorzio, con una lettera confidenziale inviata a tutti i vescovi dalla Congregazione della dottrina della fede. Se ne discute anche al Sinodo ordinario sulla famiglia del 1980. Ma Giovanni Paolo II nella *Familiaris consortio*, esortazione apostolica del 1981, ribadisce il divieto ai divorziati risposati di accostarsi alla comunione, divieto confermato nel catechismo della Chiesa cattolica del 1992.

La Congregazione per la dottrina della fede, il 14 settembre 1994, pubblica la *Lettera ai vescovi della Chiesa cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte dei fedeli divorziati risposati*, che ribadisce la dottrina e la prassi della Chiesa e chiude possibilità di cambiamento, rifacendosi alla *Familiaris consortio*. Fino all'*Amoris laetitia*. Una tappa importante, prima dell'esortazione apostolica di Papa Francesco, è stata una lettera del cardinale Dionigi Tettamanzi indirizzata, nel 2008, agli sposi «in situazione di separazione, divorzio o nuova unione». E aveva un titolo bellissimo: *Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito*. ●